



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-11-2012 (punto N 27)**

Delibera *N 1001* del 19-11-2012

*Proponente*

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile EDOARDO MICHELE MAJNO*

*Estensore KATIA BELVEDERE*

*Oggetto*

Delibera G.R. 753/2012-Disposizioni per la definizione di un tetto massimo per il pagamento del contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

LUCA CECCOBAO

CRISTINA SCALETTI

SALVATORE ALLOCCA

RICCARDO NENCINI

STELLA TARGETTI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

*Assenti*

ANNA MARSON

GIANFRANCO

SIMONCINI

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1 comma 796, lettera p), primo periodo, della L. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha previsto, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2007, per gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il pagamento di una quota aggiuntiva di 10 euro a ricetta;

Visto l'art. 1 comma 796, lettera p) bis, che dispone la facoltà per le Regioni, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lettera p), di adottare misure alternative all'applicazione della quota fissa di dieci euro, consistenti nell'introduzione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ovvero nella stipula di un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza;

Visto l'art. 61, comma 19, del D.L. 25.06.2008 n. 112, che prevede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, l'abolizione della quota di partecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui al citato art. 1, comma 796, lettera p), L. 296/2006;

Visto l'art. 17, comma 6, del D.L. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla L.111/2011, che ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della L. 296/2006 e la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13; Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 722/2011, 723/2011, 724/2011, 738/2011, 743/2011, 799/2011 e n. 867/2011, approvate a seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.L. 98/2011, con le quali sono state stabilite misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie alternative a quelle previste dall'art. 1 comma 796, della L. 296/2006, lettera p), primo periodo, in considerazione della necessità di garantire l'erogazione dei servizi, temperando le esigenze di equilibrio economico con il principio di equità di accesso alle cure;

Vista la Deliberazione della G.R. n.753 del 10 agosto 2012 con la quale sono stati rimodulati i livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie;

Rilevato che, tra le misure di compartecipazione, stabilite dalla sopra citata deliberazione, è stato previsto un contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini da applicarsi a tutti gli utenti;

Considerato che, con deliberazione della G.R. n. 808 del 10 settembre 2012, sono state definite specifiche condizioni di esenzione dal pagamento del contributo per la digitalizzazione per determinate categorie di soggetti;

Ritenuto di prevedere, in merito al contributo per la digitalizzazione sopracitato, una soglia massima di contribuzione per singolo paziente nell'arco dell'anno solare, al fine di tutelare i pazienti che, per fini diagnostici o di follow up, necessitano di ricorrere più frequentemente a tali prestazioni;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che la contribuzione richiesta ad ogni paziente, non esentato ai sensi della Delibera GR 808/2012, per la digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini, previsto dalla Deliberazione G.R.753/2012, è dovuta fino ad un massimo di euro 30,00 nell'arco dell'anno solare;

Valutato opportuno precisare che la operatività del presente provvedimento, per l'anno solare in corso, decorre a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, di cui alla delibera G.R.753/2012;

Ritenuto di rinviare a successiva comunicazione della Direzione Generale competente le indicazioni operative da fornire ai soggetti erogatori interessati.

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di stabilire che la contribuzione richiesta ad ogni paziente per la digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini, non esentato ai sensi della Delibera GR 808/2012, previsto dalla Deliberazione della G.R.753/2012, è dovuta fino ad un massimo di euro 30,00 nell'arco dell'anno solare;
2. di stabilire che la operatività del presente provvedimento, per l'anno solare in corso, decorre a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla delibera G.R. 753/2012;
3. di rinviare a successiva comunicazione della Direzione Generale competente le indicazioni operative da fornire ai soggetti erogatori interessati.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore Generale  
EDOARDO MICHELE MAJNO